

Allegato "B" al numero 2130/577 Rep

STATUTO dell'Associazione

Associazione Italiana Rett APS - ETS

ART.1

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Italiana Rett – Associazione di Promozione Sociale", ovvero in forma abbreviata "AIRETT – APS" oppure A.I.R. APS. La denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT - APS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge.

L'Associazione, qualificata come ETS, è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

Dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione potrà qualificarsi anche come Ente del Terzo Settore con utilizzo, oltre all'acronimo APS che ne qualifica la tipologia, anche dell'acronimo ETS.

ART.2

La sede di detta Associazione è in Siena, Viale Bracci I, presso il Policlinico Le Scotte, Reparto di Neuropsichiatria Infantile.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART.3

L'associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia.

Possono essere associati i genitori o i parenti e affini fino al quarto grado di soggetti affetti dalla Sindrome di Rett, con un massimo di due associati per soggetto.

Possono infine essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

La composizione dell'Associazione di Promozione Sociale rispetto al numero ed ai requisiti di legge degli associati è regolata dagli art. 35 e 36 del D.Lgs 117/2017.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione è apartitica. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le Stesse o analoghe caratteristiche.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART.4

L'Associazione ha l'obiettivo di supportare e assistere le famiglie di soggetti affetti dalla Sindrome di Rett, informare e sensibilizzare su questa patologia, promuovere e finanziare la ricerca genetica, clinica e riabilitativa per arrivare ad una cura della Sindrome di Rett.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale e esclusiva, dell'attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le finalità dell'associazione le attività di formazione ed aggiornamento rivolte al personale scolastico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti disciplinari o trasversali, secondo la classificazione della Direttiva 170/2016 del MIUR ovvero dei successivi documenti tempo per tempo vigenti:

AMBITI TRASVERSALI

- 1. Didattica e metodologie;*
- 2. Metodologie e attività laboratoriali;*
- 3. Innovazione didattica e didattica digitale;*
- 4. Didattica per competenze e competenze trasversali;*
- 5. Gli apprendimenti.*

AMBITI SPECIFICI

- 1. Educazione alla cultura economica;*
- 2. Orientamento e Dispersione scolastica;*
- 3. Bisogni individuali e sociali dello studente;*
- 4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;*
- 5. Alternanza scuola-lavoro;*
- 6. Inclusione scolastica e sociale;*
- 7. Dialogo interculturale e interreligioso;*
- 8. Gestione della classe e problematiche relazionali;*
- 9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;*
- 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- 11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;*
- 12. Cittadinanza attiva e legalità;*
- 13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.*

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, conformemente alle disposizioni in detto articolo contenute, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti e delle disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale, tra cui in particolare:

- Erogazione di servizi e di prestazioni legate alla ricerca scientifica ed alle prestazioni sociosanitarie nei settori interessati dalle attività dell'ente;

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;
- Produzione e commercio, in tutte le forme previste dalla legge, di libri, filmati e materiale didattico, culturale, gadget e materiale divulgativo in genere, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto;

L'Associazione si propone in particolare, per il perseguimento dei propri scopi, di:

- a) promuovere e creare un collegamento fra i genitori allo scopo di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti la Sindrome di Rett;
- b) sostenere, stimolare, collaborare con ricercatori, istituti di ricerca e equipe scientifiche in genere allo scopo di orientare i problemi di ricerca, assistenza, informazione e formazione professionale;
- c) promuovere attraverso seminari, studi, convegni, pubblicazioni, collegamenti con associazioni, anche straniere, attività di sensibilizzazione, informazione e cultura riguardo l'ampie problematiche che la Sindrome di Rett comporta;
- d) svolgere attività diretta e di supporto ad altri per la cura e l'assistenza dei soggetti con Sindrome di Rett, anche attraverso la realizzazione di centri specializzati nonché presidi accreditati per malattie rare;
- e) concretizzare direttamente o supportare la realizzazione di corsi di formazione rivolti a familiari di soggetti con Sindrome di Rett e/o relative figure professionali.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'Associazione, per l'attuazione dei scopi sociali, può collaborare con soggetti pubblici e privati, partecipare o costituire Enti che operino nel medesimo ambito dell'Associazione.

Lo svolgimento delle attività di interesse generale avverrà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 117/2017, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 36 del medesimo decreto in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario od opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7

L'associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

quote e contributi degli associati; eredità, legati e donazioni, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati o di istituzioni pubbliche; contributi dell'Unione Europea, di altri enti ed organismi europei o internazionali; erogazioni liberali di associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali aste, feste e pesche di beneficenza ed altri eventi; altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Assemblea, nei termini prescritti dalla legge, approva il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, quello preventivo, in conformità a quanto richiesto dalla legge, presentati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere preventivo dell'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita della associazione, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore o organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura associativa.

ART. 9

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di Promozione Sociale, con espresso riferimento a quanto indicato dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017 e dal presente statuto.

Possono essere associati tutti coloro che rientrando tra i soggetti indicati al precedente art. 3, avendo presentato domanda, versato la relativa quota associativa, si impegnano a rispettare gli scopi, lo Statuto dell'associazione, gli eventuali Regolamenti e le delibere degli Organi. L'ammissione degli associati è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario e non può assumere carattere temporaneo. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, Tutti gli associati sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale coordinata con i fini propri dell'associazione. L'attività prestata è spontanea e gratuita, e quindi senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

L'associato è tenuto, entro il 28 febbraio di ogni anno, al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo e comunicata annualmente attraverso i propri canali informativi. Data oltre la quale è considerato in condizione di morosità, fatto salvo il saldo di quanto dovuto.

Gli associati morosi, decorso 1 (uno) mese dal termine per il pagamento della quota annuale, perdono automaticamente la loro qualifica di associato. non possono accedere ai servizi eventualmente offerti dall'Associazione ai propri membri.

La perdita della qualità di associato è stabilita dal Consiglio direttivo e può avvenire per morte, recesso ed esclusione. L'esclusione non può essere deliberata dal Consiglio direttivo che per gravi motivi, quali ad esempio azioni in contrasto con lo Statuto, violazione del dovere di collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali, e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r. o altro strumento di cui sia comprovabile il ricevimento. Contro tale delibera l'associato escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre reclamo all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali a seguito di presentazione della richiesta al Presidente, che procede a sottoporre l'istanza motivata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità per il relativo esercizio.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto nelle assemblee coloro che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 1(uno) mese.

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri (Organo facoltativo);
- f) l'Organo di Controllo, con funzione di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni ovvero il minor periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono ordinariamente con l'approvazione del bilancio. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, fatte salve le disposizioni di legge ed in particolare del D.Lgs 117/2017 in materia di compensi e di divieto di distribuzione degli utili. È stabilita la possibilità di rieleggibilità a tutte le cariche sociali.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 11

L'assemblea degli associati viene convocata a mezzo lettera, o ogni altro mezzo di cui si abbia conoscenza della ricezione, dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo di adunanza nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, e si riunisce ove il Consiglio direttivo ritiene opportuno.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo all'occorrenza e quando ciò sia richiesto con domanda firmata da almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, qualora sia presente almeno la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate in prima convocazione con la maggioranza di due terzi dei presenti, qualora sia presente almeno la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, qualunque sia il loro numero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun associato spetta un voto. E' ammessa l'assemblea tenuta con mezzi telematici secondo le disposizioni di legge.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se componenti il Consiglio Direttivo, in questo caso tuttavia i componenti il Consiglio Direttivo dovranno astenersi in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla loro responsabilità. In conformità a quanto previsto dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 ciascun associato non può essere delegato a rappresentare più di tre associati ovvero, nel caso in cui il numero degli associati sia non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare cinque associati; le deleghe devono essere conferite per iscritto anche via e-mail o fax.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

ART. 12

L'assemblea ordinaria:

- a) coerentemente con gli scopi dello statuto, indica gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio consuntivo e sull'eventuale bilancio preventivo, nonché in tema di bilancio sociale;
- e) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- e) nomina l'Organo di Controllo (se prescritto dalla Legge o se ritenuto opportuno);
- f) nomina l'Organo di Revisione (se prescritto dalla Legge o se ritenuto opportuno);
- g) formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulla revoca dei componenti degli organi associativi nonché in merito alla responsabilità degli stessi;
- i) delibera su ogni altra materia ad essa demandata dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulle operazioni straordinarie compiute in relazione alle previsioni dell'art. 42 bis CC secondo le norme vigenti, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati)

ART. 13

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **cinque a sette** membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di un triennio o per il minor periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e nomina il nuovo Consiglio. La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'associazione. La revoca è effettuata su

deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo.

Qualora, per revoca, dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Se invece non viene a mancare la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la loro surrogazione con il primo ovvero i successivi membri non eletti, rispetto ai voti ricevuti. In difetto, l'Assemblea sarà convocata e provvederà a sostituire i membri mancanti tenendo presente le esigenze associative del momento e il contributo che il soggetto chiamato alla carica può apportare a beneficio di una buona gestione Associativa. I nuovi membri, del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo, si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri e comunque non meno di due volte l'anno. Non è prevista possibilità di delega. La convocazione avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno sette giorni prima della data, fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire nel termine di due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli avvisi inviati per posta elettronica devono contenere il messaggio di conferma di ricezione da parte del destinatario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. Se tecnicamente possibile, è ammessa la partecipazione in videoconferenza.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali conferire temporaneamente parte dei poteri del Consiglio.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea.

In particolare provvede a: predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, oltre che l'eventuale bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare degli art. 13,14 e 87 del D.Lgs 117/2017, provvedendo altresì a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017; deliberare sulle domande per l'ammissione di nuovi associati; deliberare l'esclusione degli associati inadempienti; deliberare l'importo della quota associativa, annuale; predisporre e in seguito modificare il regolamento interno dell'associazione su qualsiasi materia statutariamente di sua competenza; deliberare su ogni altra questione ad esso demandata dalla legge o dallo statuto; essere depositario, disporre e gestire il patrimonio dell'ente di cui al precedente art. 6 e 7 nei limiti e con le modalità imposte dalla legge; assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente e dal Direttore, se nominati, dai singoli membri del Consiglio.

ART. 17

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega o in caso di sua assenza o impedimento ed in tal caso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo può nominare il Direttore ed eventualmente, se ritenuto strettamente necessario, ulteriori Direttori di Gestione, stabilendo i poteri conferiti.

I Direttori di Gestione, se nominati, rispondono al Direttore ed al Consiglio Direttivo.

Il Direttore propone ed ha la responsabilità gestionale dei progetti di ricerca sviluppati da AIRETT e dal Centro AIRETT gestito dall'ente, nell'ambito dei quali, salvo esplicita determinazione del Consiglio Direttivo:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'ente, nell'ambito dei progetti gestiti, in accordo con il Consiglio Direttivo;
- b) controlla e decide la gestione dei progetti, intrattenendo i relativi rapporti con enti pubblici e privati coinvolti dall'attività;
- c) può essere delegato dal Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti in ottemperanza alle norme vigenti in materia di tracciabilità finanziaria;
- d) provvede, nell'ambito dei singoli progetti gestiti, all'attività di supervisione su chi è preposto ad esigere crediti (somme, valori, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta ed interessi, ricevere rimborsi di qualsiasi genere (imposte, tasse, canoni));
- e) sottoscrive autonomamente impegni di spesa a carico dell'ente, secondo i limiti e nel rispetto delle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi erogati ed il loro organico sviluppo;
- g) recepisce, oltre che inoltrare proposte relative, il Piano delle attività dal Consiglio Direttivo e lo trasmette agli eventuali Direttori di gestione se nominati, ai coordinatori ed al personale coinvolto dai progetti curandone l'operatività;
- h) sottopone al Consiglio Direttivo proposte e deliberazioni inerenti la gestione e lo sviluppo dei progetti, partecipando se invitato o se ne fa richiesta alle riunioni dello stesso;

- i) formula proposte, relativamente ai progetti gestiti dall'ente o di nuova attivazione, per l'adozione dei provvedimenti/decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, e ne esegue, o ne fa eseguire dalla struttura operativa, le deliberazioni;
- j) provvede, nei termini di legge, alla gestione degli accordi contrattuali necessari od opportuni alla gestione ovvero allo sviluppo dei progetti, oltre che a fornire la documentazione necessaria a chi è preposto alla rendicontazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- k) firma, nell'ambito dei progetti gestiti, la corrispondenza dell'ente e tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi. Può altresì intervenire, in qualità di delegato dal Consiglio stesso, nella definizione e nella sottoscrizione di Contratti e Atti stipulati con la Pubblica Amministrazione o con Privati, nell'ambito dei progetti gestiti e nei limiti della delega conferita;
- i) può nominare e può sostituire i membri degli eventuali Comitati Scientifici Consultivi, che può autonomamente istituire nell'ambito dei progetti gestiti, funzionanti nel contesto degli stessi, intrattenendo i relativi rapporti;
- ii) coordina e dirige le funzioni di controllo di gestione, qualità e marketing dei progetti gestiti.

In relazione alla carica di Direttore, quando compatibile, si applica l'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 19

Organo di controllo

Nei casi richiesti dalla legge, l'Associazione istituisce un Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, aventi i requisiti di legge. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può, ricorrendone i presupposti di legge, ed in particolare dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017, e su specifica delibera dell'assemblea all'atto della nomina, essere incaricato della revisione legale.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà ano degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo) è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio stesso. Le cause e le modalità di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio sono le stesse previste per il Consiglio direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti o tra questi e l'associazione o suoi organi, ad eccezione delle esclusioni degli associati di cui all'art. 9, saranno sottoposte al Collegio che, giudicherà, ex bono et aequo, senza formalità, di procedura.

ART. 21

Volontari

L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari e degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio, nei limiti previsti dagli art. 36 del D.Lgs 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 22

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro degli associati dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

ART. 24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Verona.

Fatto salvo quanto sopra previsto, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Verona, competente territorialmente rispetto all'ubicazione della struttura operativa dell'Ente.

Per ogni tipologia di controversia farà in ogni caso riferimento la legge italiana.

ART. 25

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in

materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ART. 26

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

Firmati

Mantovani Cristiana

Silvia Bagnoli Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Silvia Bagnoli, Notaio in Mantova, certifico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 (C.A.D.), e dell'art. 68 ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Mantova, li 6 luglio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Bagnoli